



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Determinazione N. 374 / 2016

Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO

Oggetto: RILASCIO DEL NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO CONDOTTA GAS METANO LUNGO LA S.P. 91 "STRADA TEGLIO VENETO" AL KM 1+100 CIRCA IN COMUNE DI TEGLIO VENETO. DITTA ASCOPIAVE S.P.A.

Il dirigente

Considerato che:

- i. l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Considerato altresì che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- ii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. il Provvedimento dirigenziale n. 1/2014 del 06/05/2014, di delega al sottoscritto titolare di posizione organizzativa della competenza ad adottare il presente provvedimento, come

consentito dall'art. 28, comma 1, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

premesso che:

- i. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della Legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il geom. Roberto Lunazzi come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 55 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 25 e 26;
- ii. il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del predetto D.lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare gli artt. 64, 65, 66, 67 e 68;

vista l'istanza n. AIRef 146/11462 del 28.01.2016 acquisita al protocollo con il numero 7057 pari data con la quale la Ditta ASCOPIAVE S.P.A., sede in Pieve di Soligo (TV) Via Verizzo n. 1030 - [Omissis.] - chiede il rilascio del titolo autorizzatorio per realizzazione allacciamento condotta gas metano lungo la S.P. 91 "Strada Teglio Veneto" al Km 1+100 in Comune di Teglio Veneto;

verificato che l'opera da eseguire ricade all'interno del centro abitato, avente popolazione minore di 10.000 abitanti, nel Comune di Teglio Veneto sulla S.P. 91 "Strada Teglio Veneto" classificata di tipo F;

acquisita tramite PEC la seguente documentazione integrativa con protocollo numero 10319 del 08.02.2016: ricevuta bonifico postale per pagamento oneri istruttoria e valori bollati;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento delle due marche da bollo, del valore totale pari a Euro 32,00, previste per l'istanza e per il rilascio del provvedimento finale, tramite bonifico postale (comprensivo anche degli oneri istruttoria) PGR 3638 del 08.02.2016 sul C.C.P. n. 17809302 intestato alla Città metropolitana di Venezia;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 7 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana;

determina

- 1) di rilasciare per quanto di competenza nulla osta alla ditta ASCOPIAVE S.P.A. ad eseguire le seguenti opere:
realizzazione mediante scavo a cielo aperto allacciamento DE 40 Pead alla condotta gas metano lungo la S.P. 91 “Strada Teglio Veneto” al Km 1+100 circa, lato direzione Teglio Veneto centro, fronte FG 4 mappali 1237 e 1305, subito dopo l’intersezione con Via Aquileia, in Comune di Teglio Veneto.
- 2) di subordinare l’efficacia del presente nulla osta alle susseguenti prescrizioni che il Comune di Teglio Veneto riporterà nell’autorizzazione che rilascerà alla Ditta di cui sopra ed inoltre alle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni tecniche, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l’applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92:
 - Verranno rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e suo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni;
 - Lo scavo per la posa deve essere realizzato con la minima larghezza possibile e con una profondità tale da garantire un ricoprimento minimo dall’estradosso della condotta di ml 1,00 dal piano rotabile, come previsto dall’art. 66 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495; dovrà essere realizzato in modo tale da non interrompere la circolazione stradale
 - Il materiale proveniente dallo scavo non deve essere depositato neanche temporaneamente sulla strada e/o sulla banchina.
 - La chiusura dello scavo deve essere così progressivamente realizzata:
 - a - strato di fondazione in misto granulare, consistente in una miscela di cemento ed inerte con porzione di legante di 80 kg/mc; in alternativa additivi aggreganti o addensanti, compattato per strati successivi di cm. 20 fino alla quota sottostante il conglomerato bituminoso, previo allontanamento di tutto il materiale di scavo non idoneo;
 - b – strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10, oppure dello spessore corrispondente allo spessore esistente qualora esso sia maggiore di cm. 10;
 - c – strato di collegamento (bynder) di spessore finito di cm. 7.
 - Trascorsi almeno 6 mesi e dopo l’ispezione di controllo, la Ditta deve, previa fresatura:
 - a - posare della rete in fibra di vetro, per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, a maglia quadra mm. 12,5x12,5, costituita da filamenti in fibra di vetro con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m. Nei tratti di parallelismo la rete deve essere messa in opera per una larghezza pari a quella della corsia,

mentre negli attraversamenti la rete deve essere estesa per una larghezza di almeno 2,00 m oltre ad ogni bordo scavo.

- b – eseguire la stesa del tappeto di usura, con idonee macchine, in conglomerato bituminoso, dello stesso tipo di quello esistente sul restante tratto di strada non interessato dagli scavi, e lo stesso dovrà presentare sempre e comunque soluzione di continuità con il manto di usura esistente.
 - Nei tratti di parallelismo il tappeto di usura deve essere messo in opera per una larghezza pari a quella della corsia, mentre nei punti di attraversamento il tappeto di usura deve essere steso per una larghezza non inferiore a mt. 6.00 a cui sommare la larghezza dello scavo.
 - La Ditta dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari onde evitare di arrecare danno ai sottoservizi eventualmente già esistenti lungo il tracciato interessato dai lavori oggetto della presente determina, sollevando la Città metropolitana di Venezia da ogni responsabilità per eventuali incidenti alle persone o danni alle cose che accadano durante i lavori, nonché da ogni e qualsiasi azione e pretesa risarcitoria.
 - La Ditta avviserà la Città Metropolitana di Venezia della data di inizio dei lavori almeno cinque giorni prima e così parteciperà parimenti il giorno dell'ultimazione.
 - L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio della presente pena la decadenza della stessa.
 - Qualora per motivi tecnici i lavori non fossero iniziati entro tale data, sarà cura della Ditta richiedere proroga con almeno 20 giorni di anticipo.
- 3) il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l'esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città Metropolitana di Venezia; la concessione a titolo precario ha la durata di 29 anni dalla data di rilascio, salvo rinnovo.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL FUNZIONARIO DELEGATO
LUNAZZI ROBERTO
atto firmato digitalmente